



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 13 giugno 2018*

*composta dai magistrati*

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Tiziano TESSARO	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere relatore

\*\*\*\*\*

VISTO l'art. 100, secondo comma della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001 n. 3", e, in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, integrati dalla deliberazione n. 54/CONTR del 17 novembre 2010 delle Sezioni riunite in sede di controllo;

VISTA la nota prot. n. 14918 dell'8 maggio 2018, prot. Cdc n. 4980 del 9 maggio 2018, con cui il Comune di Spinea (VE) in persona del Sindaco pro-tempore ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell'art. 10, comma 2 bis, del decreto legge n. 90/2014 relativamente alla spettanza o meno dei diritti di rogito ai segretari comunali di fascia A e B negli enti privi di dirigenza;

VISTA l'ordinanza n. 28/2018 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

UDITA la relazione del Magistrato relatore Consigliere Amedeo Bianchi.

## FATTO

Il Comune di Spinea, in persona del Sindaco pro-tempore, ha formulato a questa Sezione una richiesta di parere in merito all'ambito applicativo dell'art. 1, comma 2 bis, del decreto legge n. 90/2014.

Nel dettaglio, il Sindaco ha specificato che il Segretario Generale del Comune di Spinea (Ente privo di figure dirigenziali che conta circa 28.000 abitanti) ha stipulato, in qualità di Ufficiale Rogante, dall'anno 2014 ad oggi, diversi contratti in forma pubblica e, in virtù di ciò, ha chiesto, ripetutamente, il pagamento dei diritti di rogito.

L'Ente, seppur prudenzialmente ha accantonato tali somme, ha ritenuto, sinora, di non versare alcunché al Segretario Generale.

A fronte dell'intenzione di quest'ultimo di adire le vie legali per ottenere la corresponsione dell'importo e, pertanto, a fronte del rischio di trovarsi ad affrontare un contenzioso legale con probabile esito negativo e conseguente condanna al pagamento delle spese legali, il Comune di Spinea ha chiesto a questa Sezione se risulta possibile la liquidazione dei diritti di rogito al Segretario Generale.

## DIRITTO

La richiesta del Comune di Spinea è stata espressamente formulata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Occorre, in via preliminare, valutare la sussistenza dei presupposti di legittimazione attiva con riguardo sia all'ente interessato a ricevere il parere sia all'organo che formalmente lo ha richiesto.

Con deliberazione del 27 aprile 2004 la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha adottato gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, affermando che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta, accanto alle condizioni soggettive, devono sussistere anche condizioni oggettive consistenti, in particolare, nell'attinenza con la materia della contabilità pubblica (in base al citato art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003) e con il carattere generale e astratto della questione sottostante il quesito.

Dal punto di vista soggettivo la richiesta è sicuramente ammissibile in quanto proviene dall'organo politico di vertice e rappresentante legale dell'Ente, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del TUEL.

Circa la sussistenza del presupposto oggettivo, occorre verificare l'aderenza della questione al concetto di contabilità pubblica, in quanto, come è già stato ricordato, in base all'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, la funzione consultiva è circoscritta alla materia della contabilità pubblica.

La perimetrazione del significato e della portata dell'espressione "materia di contabilità pubblica" è stata oggetto di specifici interventi - in chiave ermeneutica - della Corte dei conti (cfr., tra le altre, la deliberazione della Sezione Autonomie del 27 aprile 2004 così come integrata e modificata dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009 n. 9; la deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006; la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54 del 2010; la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 27/2011; la deliberazione della Sezione Autonomie n. 3/2014).

Con la deliberazione n. 3/2014, si conferma l'ambito entro il quale ricondurre la nozione di "contabilità pubblica" come sopra riportata, senza, tuttavia, escludere ma, anzi, riconoscendo, espressamente, che ulteriori quesiti possono essere conosciuti dalle Sezioni regionali se e in quanto "connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica - espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione - contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio": essa tuttavia non può neppure estendersi sino a ricomprendere tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 5/2006).

Rientrano, quindi, nel perimetro di tale materia "la normativa ed i relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i relativi interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli" (cfr. deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006).

Peraltro, in una visione dinamica della materia che abbia per oggetto non solo la gestione del bilancio, ma anche la tutela dei suoi equilibri e della finanza pubblica in generale, la funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti può estendersi sino a ricomprendere tutti quei "quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio" (cfr. deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/2010), e ciò anche se tali materie risultino estranee nel loro nucleo originario alla "materia della contabilità pubblica".

Infatti, le già citate deliberazioni n. 5/AUT/2006 e n. 54/CONTR/2010, hanno chiarito che la materia della contabilità pubblica, sebbene non possa ridursi alla sola tenuta delle scritture contabili, alle modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, all'indebitamento e alla rendicontazione, non può essere intesa in un senso, così lato, tale da comprendere tutti gli ambiti dell'azione amministrativa.

Le stesse pronunce chiariscono che è vero che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, ma è altrettanto vero che la disciplina contabile si riferisce solo a quest'ultima, distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata dalla normativa di carattere contabilistico.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, dovranno ritenersi inammissibili le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell'ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte dei conti nell'espletamento delle sue funzioni magistratuali, anche di controllo.

Del pari, non potranno ritenersi ammissibili richieste di parere per la cui soluzione "non si rinvergono quei caratteri - se non di esclusività - di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore" (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 3/2014), né istanze che, per come formulate, si sostanzino in una richiesta di consulenza generalizzata in merito a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa.

L'ausilio consultivo, inoltre, non può costituire un'interferenza - neppure potenziale - con le funzioni requirenti e giurisdizionali di questa Corte ovvero di altri organi giurisdizionali e deve essere preventivo rispetto all'esecuzione da parte dell'ente di atti e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di richiesta di parere. Non è, quindi, ammissibile l'esercizio ex post della funzione consultiva.

Nel caso di specie, la richiesta del Comune di Spinea può essere ricondotta alla materia della contabilità pubblica, atteso che concerne l'interpretazione di norma finalizzata al contenimento della spesa pubblica e che ha diretta incidenza sul bilancio dell'Ente richiedente.

Non vi sono neppure ragioni per supporre, nel caso di specie, che vi siano interferenze con la funzione giurisdizionale esercitata dalla Corte: non è stata posta in essere, infatti, alcuna condotta da parte dell'Ente richiedente il parere tale da giustificare un intervento della Sezione giurisdizionale.

Venendo al merito della questione, il quesito concerne la corretta applicazione dell'art. 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014. Prima di esaminare tale disposizione, tuttavia, per meglio comprendere il quesito è doverosa una premessa per evidenziare come si è evoluta la normativa relativa ai diritti di rogito e come è mutato nel tempo l'orientamento della giurisprudenza amministrativo/contabile e civile in materia.

Come è noto, il Segretario Comunale (Segretario Generale negli enti con popolazione superiore a 10.000 abitanti) ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000 roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte. Per tale attività rogatoria, originariamente, l'art 41 della L. n. 312/1980 attribuiva al Segretario Comunale una quota, fino al massimo di un terzo dello stipendio in godimento, dei diritti di rogito riscossi dall'ente.

Successivamente, il D.L. n. 90/2014 ha abrogato tale disposizione e, all'art. 10, comma 2, ha statuito che il provento annuale dei diritti di segreteria (di rogito) fosse attribuito integralmente al Comune o alla Provincia senza destinare alcuna quota al Segretario Comunale. In sede di conversione in legge del D.L. n. 90/2014, il Parlamento ne ha modificato il contenuto aggiungendo all'art. 10 il comma 2 bis che testualmente recita: *"negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i Segretari Comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al Segretario Comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*.

Tale disposizione è stata letta in modo contrastante dalla giurisprudenza contabile.

Secondo un primo orientamento, infatti, (deliberazione n. 21/2015/PAR del 19 dicembre 2014 della Corte dei conti – Sez. Lazio e deliberazione n. 105/2015/PAR del 27 maggio 2015 della Corte dei conti – Sez. Emilia Romagna) i diritti di rogito, in difetto di specifica regolamentazione nell’ambito del CCNL di categoria successivo alla riforma dell’art. 10 comma 2 bis del D.L. n. 90/2014, sono assegnati al 100% ai soli Segretari appartenenti alla categoria (fascia) C; non spettano invece ai Segretari delle fasce A e B.

A tale conclusione si giunge a seguito dell’ esame di taluni articoli del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 2001. In particolare, la Corte evidenzia che i Segretari Comunali e Provinciali sono classificati in tre diverse fasce professionali (C, B e A) cui corrisponde l’idoneità degli stessi alla titolarità di sedi di Comuni (e Province) differenziate a seconda della consistenza della popolazione amministrata: Comuni fino a 3mila abitanti nel caso di appartenenza alla fascia C; Comuni fino a 65mila abitanti, purché non capoluoghi di provincia, nel caso di appartenenza alla fascia B; Comuni di oltre 65mila abitanti, o capoluoghi di provincia, e Province, nel caso di appartenenza alla fascia A (cfr. art. 31 del CCNL di categoria del 2001). Anche il trattamento retributivo è differenziato secondo le fasce. I Segretari Comunali (Generali) di fascia A e di fascia B sono equiparati ai dirigenti quanto a stipendio tabellare e indennità di posizione, mentre i Segretari Comunali di fascia C percepiscono tendenzialmente stipendio e indennità di importo ridotto (artt. 3 e 37 del CCNL). Vi è solo un caso in cui i Segretari Comunali di fascia C percepiscono un trattamento equiparato a quello dei dirigenti: quello di cui all’art. 41 del medesimo contratto, secondo cui l’indennità di posizione del Segretario Comunale non deve essere *“inferiore a quella stabilita per la posizione dirigenziale più elevata nell’ente in base al contratto collettivo dell’area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa”* (c.d. istituto del galleggiamento).

Ebbene, secondo tale orientamento della giurisprudenza contabile, il legislatore, nel 2014 avrebbe affermato *“al contempo il principio dell’integrale destinazione delle entrate comunali al bilancio dell’ente e quello dell’onnicomprendività del trattamento economico dei Segretari, abrogando il precedente regime normativo che prevedeva la riserva agli stessi del diritto di rogito, o di quota del medesimo. L’unica deroga consentita”* sarebbe quella *“volta a tutelare i Segretari Comunali che non abbiano qualifica dirigenziale e non operino in comuni con presenza di dirigenti e quindi non siano destinatari di retribuzione economica a questi equiparata”*. (cfr. Corte dei conti – Sez. Emilia Romagna, deliberazione n. 105/2015/PAR del 27 maggio 2015). Nello stesso senso si veda la deliberazione n. 21/2015/PAR del 19 dicembre 2014 della Corte dei conti – Sez. Lazio, che, testualmente, prevede che *“il diritto di rogito compete esclusivamente ai Segretari di comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C mentre non spetti ai Segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B, sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale”*.

Di contro, secondo un diverso orientamento, i diritti di rogito spetterebbero ai Segretari di qualunque fascia, purché prestino servizio in enti senza dirigenti (cfr. Corte dei conti – Sez. Lombardia, deliberazioni n. 275 /2014/PAR del 29 ottobre 2014, n. 297/2014/PAR del 13 novembre 2014, n. 171/2015/PAR del 24 aprile 2015 ed, infine, n. 189/2015/PAR del 5 maggio 2015; cfr. altresì Corte dei conti – Sez. Sicilia, deliberazione n. 194/2014/PAR del 14 novembre 2014).

A tale, diversa, conclusione si giunge seguendo un'interpretazione letterale dell'art. 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014. La Sezione regionale della Lombardia, con la deliberazione n. 275 /2014/PAR del 29 ottobre 2014, ha espressamente statuito che *“alla luce della formulazione letterale della norma in discorso, si deve ritenere che, nel caso di convenzione di segreteria fra comuni tutti privi di personale con qualifica dirigenziale, sia possibile attribuire, ai sensi del nuovo art. 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014, quota dei diritti di rogito, a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato, in concreto, il Segretario preposto.*

*La norma, infatti, prevede e distingue le due ipotesi legittimanti l'erogazione di quota dei proventi. La prima, quella dei Segretari preposti a Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il Segretario preposto. La seconda, quella dei Segretari che non hanno qualifica dirigenziale, in cui è ancora l'attribuzione di quota dei diritti di rogito allo status professionale del Segretario preposto, prescindendo dalla classe demografica del comune di assegnazione. Si ritiene, pertanto, non rilevante, ai fini del dubbio interpretativo posto dal Comune istante, la valutazione dell'assimilazione dei Segretari Comunali e Provinciali al personale con qualifica dirigenziale, operazione ermeneutica da condurre alla luce della disciplina posta dalla vigente contrattazione collettiva nazionale (in cui rilevano gli artt. 31 e 32 del CCNL del 16/05/2001)”.*

Anche la Sezione regionale della Sicilia, con deliberazione n. 194/2014/PAR ha statuito che *“alla luce della formulazione letterale della norma in discorso, la Sezione ritiene che il legislatore abbia previsto due distinte ipotesi legittimanti l'erogazione di quota dei proventi: 1) la prima, quella dei segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non rileva la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto” [...]; 2) la seconda, quella dei segretari che non hanno 'qualifica dirigenziale', in cui l'attribuzione dei diritti di rogito è ancorata allo status professionale del segretario preposto, prescindendo dalla classe demografica del comune di assegnazione”.*

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione numero 21/SEZAUT/2015/QMIG del 04.06.2015 ha sposato il primo orientamento, ritenendo che i diritti di rogito spettassero unicamente ai Segretari Comunali di fascia C. Diversamente, secondo la Sezione, verrebbe meno la ratio della norma. Secondo la Corte è necessario un contemperamento di interessi *“che, a fronte delle esigenze di maggiori entrate degli enti, vede recessivo quello particolare del segretario comunale, fatta salva l'ipotesi della fascia professionale e della condizione economica che meno garantisca il singolo segretario a livello retributivo”.*

Successivamente alla pronuncia della Sezione delle Autonomie sono intervenute ulteriori decisioni da parte di altri organi giurisdizionali.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 75/2016, pronunciandosi in merito alla questione della legittimità costituzionale dell'art. 11 della Legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 11 del 09.12.2014, ha espressamente statuito che *“in Trentino Alto Adige l'applicazione della norma regionale sarebbe bensì estesa anche ai comuni con Segretari dirigenti, ma riconoscerebbe ad essi solo il 75 per cento del diritto di rogito; al contrario la norma statale si applicherebbe solo ai Segretari dei Comuni senza dirigenti, attribuendo loro l'intero importo del diritto di rogito”*, ponendo in evidenza, quindi, che non vi è alcuna distinzione tra i Segretari Comunali di fascia C e quelli di fascia A e B.

Recentemente, con molteplici sentenze, anche il Giudice ordinario in veste di Giudice

del lavoro è giunto ad una diversa interpretazione rispetto a quella della Sezione Autonomie della Corte dei conti (già citato, n. 21/2015/QMIG).

Secondo il Tribunale di Milano (sentenza n. 1539 del 18.05.2016), se ci si attiene strettamente al dato letterale dell'art. 10 comma 2 bis del d.l. n. 90/2014 convertito, non si può non giungere all'individuazione di due categorie di Segretari Comunali destinatari dei diritti di rogito: i Segretari privi di qualifica dirigenziale (ovvero quelli di fascia C) e i Segretari appartenenti alle altre due fasce superiori (A e B) a condizione che nell'ente locale di appartenenza non vi siano dipendenti con qualifica di dirigente. Secondo tale prospettazione, duplice è la categoria dei soggetti destinatari dei diritti in questione, duplice la ratio: *"il riconoscimento ai Segretari di fascia C è funzionale a sopperire una situazione stipendiale che, rispetto ai colleghi appartenenti alle altre due categorie, è meno favorevole e garantista; quanto agli altri Segretari, il riconoscimento trova ragione nel fatto che i medesimi operano all'interno di un ente in cui non vi sono dipendenti con funzioni dirigenziali"*.

In tale prospettiva, secondo il Giudice del lavoro, pur nella consapevolezza della diversa interpretazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti, le considerazioni svolte dalla stessa Corte *"potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo Segretario; tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo"*. Per tale ragione, a detta dello stesso Giudice, ogni diverso argomento che non tiene conto del dato letterale non può essere seguito. Diversamente, *"nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, si finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res publica"*.

L'orientamento sopra riportato, delineato con sentenza n. 1539 del 18.05.2016 dal Tribunale di Milano, è lo stesso seguito da molti altri Tribunali. Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 75 del 23.01.2017, ribadisce espressamente che *"la chiarezza del testo normativo induce ad escludere interpretazioni diverse fondate sulla finalità in ipotesi perseguita dal legislatore e così a dissentire dalla decisione della Corte dei conti, Sezione Autonomie, che il 24 giugno 2015 ha stabilito che i diritti di rogito, anche nei comuni privi di dirigenti, spettano solo ai Segretari di fascia C. La stessa, infatti, tiene dichiaratamente conto più che del piano testo normativo, della necessità di preferire le esigenze di maggiori entrate per gli enti rispetto all'interesse particolare del Segretario Comunale"*.

L'applicazione letterale della norma, d'altronde, secondo il Giudice del lavoro, risulta perfettamente aderente al disposto dell'art. 37 CCNL dei Segretari Comunali che, nel novero delle voci che compongono la retribuzione, inserisce anche i diritti di rogito.

Questo iter logico è stato seguito non solo dalle sentenze sopra richiamate, ma anche da una pluralità di decisioni del Giudice ordinario richiamate dal Sindaco di Spinea nel caso oggetto di trattazione (cfr. altresì Tribunale di Milano n. 2960 del 14 novembre 2017; Tribunale di Tivoli n. 1052 del 14 novembre 2017; Tribunale di Busto Arsizio n. 446 del 13 novembre 2017; Tribunale di Busto Arsizio n. 438 del 8 novembre 2017; Tribunale di Parma n. 250 del 26 ottobre 2017; Tribunale di Sassari n. 507 del 9 agosto 2017; Tribunale di Pordenone n. 77 e 78 del 18.07.2017; Tribunale di Milano n. 1386 del 26.06.2017; Corte di Appello di Brescia n. 47 del 18.05.2017; Tribunale di Busto Arsizio n. 307/2016; Tribunale di Taranto n. 3269/2016; Tribunale di Bergamo n. 762/2016; Tribunale di Brescia n. 1486 del 25.11.2016; Tribunale di Verona n. 23 del 26.01.2017; Tribunale di

Monza n. 46/2017).

Tale giurisprudenza si è, ormai, consolidata, ed assai spesso si è giunti non solo alla condanna dell'ente a liquidare al Segretario Comunale i diritti di rogito (accantonati o, talvolta, nemmeno accantonati e liquidati, quindi, solo successivamente al riconoscimento del debito fuori bilancio), ma, addirittura, ad una condanna dell'ente locale, da parte del Giudice ordinario, al pagamento delle spese di liti, oltre che alla corresponsione di importi per rivalutazione e interessi.

Proprio tale problematica è stata ben evidenziata dalla Sezione plenaria della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia, con deliberazione n. 15/2018/PAR. Tale Sezione ha preso atto delle diverse opinioni espresse da un lato dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti e dall'altro lato dalle Sezioni del lavoro dei Tribunali ordinari, evidenziando come questo contrasto insanabile abbia comportato la condanna di numerosi enti al pagamento delle spese legali per la soccombenza in giudizio, suggerendo, pertanto, in concreto, per ragioni di tutela della finanza pubblica, l'interpretazione della norma in senso letterale. Nella deliberazione si legge testualmente: *"proprio in questo senso e in un'ottica di concreta tutela della finanza locale [...] potrebbe risultare più aderente al diritto vivente prendere atto del mantenimento della lettera del disposto contenuto nel comma 2 bis (dalla quale prendono effettivamente le mosse le interpretazioni del Giudice del Lavoro) accedendo ad un'interpretazione letterale che risulti risolutiva della situazione di contrasto".* E ancora: *"una rilettura della norma in questo senso, che appare fondata anche in relazione a quanto emerso dai lavori preparatori, avrebbe il pregio di far venir meno una situazione di criticità del sistema dalla quale potrebbero derivare pregiudizi finanziari per gli Enti, valorizzando, anche a fronte di una lettura diacronica e contestuale degli eventi, l'ottica di tutela della finanza pubblica che risulta assolutamente preminente per la Corte dei conti".*

Alla luce di tali considerazioni, la questione precedentemente illustrata, afferente l'applicazione di cui all'art. 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014, suscettibile nella prassi di soluzioni interpretative come si è visto poco omogenee, configura - a giudizio del Collegio - una questione di massima di particolare rilevanza, che rientra nell'ambito applicativo dell'art. 6, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, come da ultimo modificato, a norma del quale: *"Al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano. Resta salva l'applicazione dell'articolo 17, comma 31, del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, nei casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attività delle Sezioni centrali di controllo".*

L'esigenza di una decisione nomofilattica, dovuta alle considerazioni che precedono e all'evolversi della giurisprudenza in materia, inducono il Collegio di questa Sezione di controllo ad interpellare nuovamente la Sezione Autonomie, ovvero le Sezioni Riunite, per la risoluzione del quesito di cui appresso

P.Q.M.



La Sezione di controllo per la Regione del Veneto sospende la pronuncia e sottopone al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell'opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, o alle Sezioni Riunite, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D.L. n. 78/2009, la questione di massima in ordine alle problematiche interpretative descritte in narrativa, così formulata: *"si chiede se, alla luce della recente giurisprudenza della Corte Costituzionale, della più recente giurisprudenza contabile e della consolidata giurisprudenza dei Tribunali Ordinari, che interpreta l'art. 10 comma 2 bis della L. n. 90/2014 in modo letterale, in modo tale da prevedere la spettanza dei diritti di rogito sia ai Segretari privi di qualifica dirigenziale (ovvero quelli di fascia C) sia ai Segretari delle altre due fasce superiori (A e B) operanti in enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, risulti ancora attuale il principio di diritto enunciato dalla Sezione Autonomie con deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG, secondo cui alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2 bis, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito competano ai soli Segretari Comunali di fascia C"*.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria, all'Ufficio di Presidenza della Corte dei conti e all'Amministrazione richiedente.

Così deliberato a Venezia, nella camera di consiglio del 13 giugno 2018.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

F.to Amedeo Bianchi

F.to Diana Calaciura Traina

Depositata in Segreteria il 18 giugno 2018

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese